

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA, CULTURALE E SPORTIVA "MANFREDI" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Art. 1 E' costituita fra i dipendenti dell'Università degli Studi di Teramo una Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva avente natura giuridica di associazione senza scopo di lucro.

Art. 2 L'Associazione denominata "MANFREDI" ha sede legale in Teramo, via Crucioli, n.122 .

Art. 3 L'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva "MANFREDI" è un'Associazione che non ha fini di lucro e che ha lo scopo di promuovere, in favore dei soci, attività idonee ad una migliore utilizzazione del tempo libero attraverso manifestazioni culturali, sociali e sportive.

Art. 4 L'Associazione è costituita da Sezioni. Con successiva delibera dell'Assemblea dei soci si provvederà a fissarne il numero e la denominazione.

SOCI

Art. 5 I Soci possono essere:

- a) Soci ordinari (dipendenti dell'Ateneo in servizio o in quiescenza);
 - b) Soci affiliati (titolari di contratti di diritto privato con Ateneo a qualsiasi titolo).
- Tutti i dipendenti dell'Università degli Studi di Teramo possono far parte dell'Associazione. Gli stessi possono presentare al Consiglio direttivo domande di iscrizione a socio ordinario.

Art. 6 Il personale in quiescenza dell'Università degli Studi di Teramo, all'inizio di ogni anno, può presentare al Consiglio direttivo domanda di iscrizione a socio ordinario.

I titolari di contratti di diritto privato con l'Ateneo possono presentare domanda di iscrizione a socio affiliato al Segretario del Consiglio direttivo.

Art. 7 I soci ordinari ed affiliati, nella stessa domanda di iscrizione, possono indicare i nominativi dei familiari di età superiore a 14 anni, che intendono partecipare alle attività dell'Associazione, quali familiari aggregati. Non sono ammesse limitazioni alla partecipazione dei soci alle attività delle Sezioni. Tutti i soci, nonché i familiari aggregati, sono tenuti al pagamento di una quota annuale per partecipare alle attività delle Sezioni, che verrà stabilita dal Consiglio direttivo. La quota o il contributo associativo sono intransmissibili.

Art. 8 Il Segretario del Consiglio direttivo ha l'obbligo di tenere aggiornato l'elenco dei dipendenti e di iscrivere, in un apposito registro, i soci ordinari ed affiliati, con indicazione dei familiari aggregati. Egli rilascia ad ogni socio una tessera di riconoscimento, firmata dal Presidente del Consiglio direttivo. La tessera è necessaria per accedere alla sede sociale, per partecipare alle manifestazioni indette dalle Sezioni dell'Associazione e per usufruire delle agevolazioni e degli sconti derivanti da convenzioni.

Art. 9 La qualità di socio ordinario o affiliato si perde :

- a) per dimissioni da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) per cessazione del rapporto d'impiego o del contratto di diritto privato con l'Ateneo, ad esclusione del collocamento in quiescenza;
- c) per morosità;
- d) per indegnità;

La perdita della qualità di socio ordinario o affiliato comporta la decadenza anche dei rispettivi familiari quali aggregati.

Art. 10 I soci ordinari ed affiliati, nonché i familiari aggregati, hanno diritto ad usufruire dei locali e degli impianti a disposizione dell'Associazione e di essere ammessi a tutte le manifestazioni comunque

Statuto_manfredi

organizzate dalla medesima, osservando le disposizioni e le condizioni stabilite dal Consiglio direttivo. I diritti di cui sopra sono subordinati alla regolarità della posizione contributiva nei confronti dell'Associazione.

Le iniziative organizzate dall'Associazione e finanziate interamente dall'Università sono estese a tutti i dipendenti.

ORGANI SOCIALI

Art. 11 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio direttivo;
- d) Il Collegio dei sindaci ;
- e) I Proviviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12. Hanno diritto a far parte dell'Assemblea tutti i soci che alla data della convocazione risultino in regola con il versamento delle quote sociali. Essi hanno elettorato attivo e passivo. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio;
- b) elezione dei Consiglieri, del Collegio dei sindaci e dei Proviviri;
- c) determinazione degli indirizzi e degli orientamenti generali dell'attività della Associazione;
- d) esame delle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta all'anno ed è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo mediante affissione del relativo avviso negli atri delle varie sedi universitarie almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

Art. 14. L'assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità previste per quella ordinaria, dal Presidente del Consiglio direttivo quando lo ritenga necessario o di 2/3 dei componenti del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci ordinari o, infine, su richiesta del Collegio dei sindaci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15. L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria deve indicare il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione ed elencare gli argomenti dell'ordine del giorno che saranno oggetto di deliberazione.

Art. 16. Le assemblee sia ordinarie che quelle straordinarie sono valide se in prima convocazione sono presenti almeno la metà dei soci ordinari. In seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. Il Presidente dirige i lavori ed il Segretario ha il compito di redigere, su apposito libro, il verbale della seduta. Il verbale dell'assemblea straordinaria è approvato seduta stante. Quello dell'assemblea ordinaria verrà portato a conoscenza dei soci presenti, che avranno la possibilità di inviare osservazioni entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'assemblea. Se non perverranno osservazioni il verbale si ritiene approvato.

Art. 17. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni delle assemblee sono adottate a maggioranza (metà più uno) dei soci ordinari presenti, salvo la maggioranza speciale prevista dal successivo art. 35 per lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Il voto è normalmente espresso per alzata di mano. E' però obbligatorio una votazione a scrutinio segreto o per l'elezione delle cariche sociali e quando la deliberazione riguardi una persona. In

quest'ultimo caso l'interessato è obbligato ad allontanarsi dall'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18. Il Consiglio direttivo coordina ed amministra l'attività dell'Associazione in conformità agli scopi statutari ed alle direttive prestabilite dall'Assemblea. A tal fine può assumere qualunque iniziativa ed effettuare tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.

Art. 19. Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, di cui sei eletti dall'Assemblea dei soci ed uno nominato dal Rettore quale rappresentante istituzionale dell'Università. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente. Tutti i membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Sono eletti coloro che nella graduatoria risultante dalla votazione, riportino il maggior numero dei voti e limitatamente al numero di posti prefissati.

Art. 20. Il Consiglio direttivo promuove e coordina l'attività delle Sezioni nelle quali si articola l'Associazione, può istituire Commissioni di Sezioni, presiedute da un membro del Consiglio a ciò delegato e composte da 3-5 soci eletti dall'Assemblea.

Art. 21. Qualora, nel corso del mandato, vengano a cessare uno o più consiglieri, il Consiglio procederà alla sua integrazione chiamando a farne parte i soci che nella graduatoria dell'ultima elezione seguono l'ultimo degli eletti. In caso di parità di voti è nominato il socio più anziano di età. Qualora anche dopo l'integrazione il numero dei consiglieri risultasse inferiore a quello prescritto dal presente Statuto, si procederà alla copertura dei posti vacanti mediante elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 22. Al Consiglio direttivo compete:

- a) la nomina dei propri organi interni;
- b) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) l'elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- d) la determinazione delle singole attività, nei limiti previsti dallo Statuto e secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- e) la determinazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, proposti dai Probiviri.

Questi provvedimenti possono essere: 1) l'ammonizione; 2) la sospensione a tempo; 3) l'espulsione.

Art. 23. Il Consiglio direttivo si riunisce, di regola, una volta al mese su convocazione del Presidente. La Convocazione avviene mediante avviso da inviare almeno 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno.

Nei casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato dal Presidente telefonicamente con un giorno di preavviso.

Il Consiglio direttivo si riunisce, altresì, quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri e quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 24. Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti.

Presiede, dirige e coordina le discussioni il Presidente.

Le deliberazioni sono adottate con il voto del Presidente.

In ogni caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni seduta è redatto, dal Segretario, su apposito libro, un verbale che, sottoscritto dal segretario e dal presidente, deve essere approvato nell'adunanza successiva.

Art. 25. Il Consiglio cessa:

- 1) per fine mandato;
- 2) per dimissioni di almeno un terzo dei consiglieri;
- 3) per voto di sfiducia espresso dall'Assemblea.

I singoli consiglieri cessano:

- 1) per dimissioni da presentare per iscritto;
- 2) per perdita della qualità di socio ordinario;
- 3) per 5 assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26. Il Consiglio direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente. Risulta eletto Presidente il consigliere che ottiene il voto favorevole dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea e cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente firma gli atti finanziari ed amministrativi ed assume la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 27. Il Consiglio direttivo, elegge fra i suoi componenti un Vicepresidente, nomina tra i soci ordinari un Segretario del Consiglio direttivo.

Il Vicepresidente sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Segretario partecipa alle adunanze del Consiglio direttivo, con voto consultivo, provvede al disbrigo della corrispondenza e ne firma l'ordinaria, coadiuva il Presidente nella sua attività, tiene aggiornato l'elenco dei soci secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 28. Il Consiglio direttivo nomina, inoltre, fra i soci ordinari un Tesoriere proposto all'esecuzione degli atti contabili, alla tenuta dei registri relativi alla gestione patrimoniale ed alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione. Gli atti del Tesoriere devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio direttivo. La carica di Tesoriere non è incompatibile con quella di Segretario.

La revoca del Segretario e del Tesoriere è demandata al Consiglio direttivo.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 29. Il Collegio dei sindaci, al quale è affidato il controllo preventivo, concomitante e successivo dell'Amministrazione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nei modi previsti per il Consiglio direttivo e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

I sindaci effettivi nella loro prima riunione eleggono fra loro il proprio Presidente.

Al Collegio dei sindaci spettano i doveri che incombono al Collegio dei sindaci delle società per azioni, di cui all'art. 2403 del Codice civile.

PROBIVIRI

Art. 30. I Probiviri danno pareri su:

- a) istruttorie di provvedimenti disciplinari;
- b) controversie per interpretazione e applicazione del regolamento.

NORME GENERALI

Art. 31. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote individuali di associazione determinate annualmente dal Consiglio direttivo;
- b) dai proventi delle manifestazioni e delle gestioni interne dell'Associazione;
- c) da contributi dell'Università;
- d) da altre somme eventualmente provenienti a titolo di donazioni, lasciti e liberalità e sponsorizzazioni.

Le entrate dell'Associazione non potranno essere destinate ad altro uso se non quello previsto dagli scopi statutari.

Art. 32. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Non è ammessa nessuna distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 33. Il presente statuto può essere modificato o aggiornato ogni volta che ciò si renda necessario per evidenti motivi:

- a) su proposta del Consiglio direttivo;

Statuto_manfredi

b) su proposta scritta e firmata da almeno il 10% dei soci ordinari.

Al presente statuto verrà affiancato un regolamento interno che regolerà l'attività dell'Associazione e delle Sezioni.

Art. 34. Possono essere inflitti ai soci i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) sospensione;
- c) esclusione.

L'ammonizione e la sospensione possono essere inflitte dal Consiglio direttivo quando un socio dia luogo a disturbi o contravvenga alle disposizioni contenute nello statuto. La sospensione non può essere superiore a 3 mesi e non esime il socio dal pagamento della quota annuale.

L'esclusione può essere decisa soltanto dall'Assemblea straordinaria per i seguenti motivi:

- 1) danno morale o materiale arrecato al sodalizio;
- 2) azioni disoneste comprovate, ancorché non cadenti sotto il disposto delle leggi penali;
- 3) riportata condanna disonorante;
- 4) seconda recidiva ad infrazioni già punite con sospensione purché di particolare gravità.

E' consentito al socio di presentare al Consiglio le proprie controdeduzioni, anche per iscritto e di essere ascoltato dallo stesso.

Art. 35. In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci ordinari, con maggioranza dei due terzi degli iscritti, tutti i beni e le disponibilità della stessa, saranno presi in consegna da uno o più liquidatori nominati dall'assemblea che delibera lo scioglimento, per essere devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 36 In deroga a quanto previsto dall'art. 19, nell'atto costitutivo verrà eletto tra i soci fondatori un Consiglio direttivo provvisorio composto da tre membri, di cui un Presidente e un Vicepresidente.

Al Consiglio direttivo provvisorio sono attribuiti tutti i poteri previsti dall'art. 18, lo stesso deve provvedere entro il 31.01.2000 alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli Organi previsti dall'art. 11.